



**TAX**care

OTTIMIZZA IL TUO CARICO FISCALE



# FINANZIARIA 2023

Novità legge di bilancio

---

# REGIME FORFETTARIO

**Incremento** da 65.000 a **85.000 euro** del limite di **ricavi e compensi** per l'accesso e la permanenza nel regime.

Nel caso in cui, in corso d'anno, i **ricavi** o i compensi percepiti **superino** il limite di **100.000 euro** è prevista la **fuoriuscita automatica e immediata** dal suddetto regime. In tal caso, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali; ai fini Iva, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

---

# REGIME FORFETTARIO

## Riepilogo requisiti accesso:

Ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000, indipendentemente dall'attività esercitata

Spese non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ed a titolo di lavoro accessorio.

---

# REGIME FORFETTARIO

## Cause ostative I:

1. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA / regimi forfetari di determinazione del reddito (agricoltura e attività connesse e pesca; vendita di sali e tabacchi; commercio di fiammiferi; editoria; gestione di servizi di telefonia pubblica; rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72; agenzie di viaggi e turismo; agriturismo; vendite a domicilio; rivendita di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione; agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione)
2. non sono residenti in Italia
3. in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE

---

# REGIME FORFETTARIO

## Cause ostative II:

4. contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- partecipano a società di persone / associazioni per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR nonché ad imprese familiari (salvo cedere la partecipazione nell'anno precedente all'applicazione del regime);

Ovvero

- controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo

5. soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio di una professione

6. nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000

---

# Rottamazione - Ravvedimento - Sanatoria

# Ravvedimento operoso speciale

È stato istituito, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, il ravvedimento speciale che consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale e, nello specifico, le violazioni *"riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti"*.

Vantaggi → Riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo e la possibilità di versamento in 8 rate, purché non sia già stato notificato l'atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale. Si precisa che sia il pagamento delle somme sia la rimozione della violazione devono avvenire entro il termine perentorio del 31.03.2023.

---

È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022 e, nello specifico, per le violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, Iva e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.

La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024. La sanatoria è preclusa per tutte le violazioni già oggetto di contestazione all'1.01.2023.

## **Sanatoria delle irregolarità formali**

---

# Definizione degli avvisi bonari e controversie tributarie

- È prevista una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 sempre che:
  - a) il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.01.2023;
  - b) gli avvisi verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.01.2023.

---

# Definizione degli avvisi bonari e controversie tributarie

Il contribuente deve pagare, nel rispetto del termine di 30 giorni, la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, con sanzione in misura ridotta al 3%.

- per le comunicazioni di irregolarità riferite a qualunque periodo d'imposta per le quali all'1.1.2023 è ancora "regolarmente" in corso il pagamento rateale, al fine della definizione agevolata è richiesto il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive, con la sanzione ridotta del 3% delle residue imposte non versate / versate in ritardo.
- è prevista una definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate non impugnati e ancora impugnabili all'1.01.2023 nonché quelli notificati entro il 31.03.2023. Il contribuente che si avvale della definizione agevolata può beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e la possibilità di un versamento in 20 rate trimestrali. Per accedere al beneficio il contribuente deve presentare domanda entro il 30.06.2023.

***Annullamento  
automatico dei debiti  
fino a 1.000 euro***

È previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti delle Entrate Riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Per l'annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario. L'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.03.2023 per annullare i ruoli; tuttavia gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.01.2023.

---

È prevista la rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.01.2000 al 30.06.2022.

Il contribuente, presentando domanda entro il 30.04.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del Dpr 602/73 e dei compensi di riscossione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare entro il 30.06.2023.

I versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.07.2023 o, in alternativa, in 18 rate. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

## ***Rottamazione dei ruoli***

# Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

---

È stata prevista la riapertura dei termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni: **assegnazione e cessione agevolata ai soci di società commerciali dei beni immobili**, con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione, e dei **beni mobili** registrati **non strumentali**; **trasformazione in società semplice** di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2023 e consistono:

- a) nel versamento di un'**imposta sostitutiva dell'8%** (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) **sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci** o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- b) nel versamento di un'**imposta** sostitutiva **dell'13% sulle riserve in sospensione d'imposta** annullate a seguito delle operazioni agevolate.
- c) per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni non possono fruire di alcun beneficio.

L'imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30.09.2023 e per il restante 40% entro il 30.11.2023.

---

## ***Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale***

È stata reintrodotta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, la quale consente di fare **transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale** con un'imposizione ridotta.

L'estromissione agevolata riguarda gli **immobili strumentali per natura** e gli immobili strumentali **per destinazione** i quali devono essere posseduti al 31.12.2022 con il contestuale requisito della strumentalità; inoltre, il possesso deve permanere anche all'1.01.2023.

La plusvalenza derivante dall'estromissione è soggetta a un'**imposta sostitutiva pari all'8%**.

Si segnala che la plusvalenza può essere determinata assumendo il valore catastale dell'immobile anziché il valore normale di quest'ultimo.

L'operazione deve avvenire tra l'1.01.2023 e il 31.05.2023, anche mediante comportamento concludente e l'imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30.11.2023 e per il restante 40% entro il 30.06.2024.

# Bonus per le imprese

## *Tax credit energia e gas*

I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, in misura pari al:

45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;

35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

## *Credito acquisto beni strumentali*

Viene prorogato al 30.09.2023 (in luogo del 30.06.2023) il regime del credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1057 L. 178/2020 e s.m.i. per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

## *Legge Sabatini*

Viene previsto il rifinanziamento dell'agevolazione "Legge Sabatini" e viene prevista l'estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall'1.1.2022 al 30.6.2023.

# Bonus per le imprese II

## *Sport Bonus*

Viene prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023 il credito d'imposta (Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato dall'art. 1, cc. 621-626 L. 145/2018 e s.m.i.

Il credito d'imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

## *Sponsorizzazioni sportive*

È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023, del credito d'imposta del 50% a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche; società sportive professionistiche; società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici.

---

# Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni

È stata prevista la **proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate** estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Inoltre, è stata prorogata anche **la rivalutazione dei terreni agricoli e edificabili posseduti alla data dell'1.01.2023.**

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni occorrerà che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno entro il 15.11.2023 nonché che il contribuente provveda al contestuale pagamento di un'**imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%** da effettuarsi in un'unica rata o in tre rate annuali di pari importo.

---

# Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante

A partire dall'1.01.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi è di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

# Bonus famiglie e giovani

## Agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte di un under 36

L'agevolazione "prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.

L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni il cui ISEE non sia superiore a 40.000 euro.

L'agevolazione consiste:

a) nell'esenzione dalle imposte d'atto ovvero, imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale, e, per gli atti imponibili ad Iva, in un credito d'imposta pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; b) nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

È altresì prorogato al 31.03.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%. Infine, è prorogato al 31.12.2023 l'accesso al Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa.

# Bonus famiglie e giovani II

## *Detrazione IRPEF dell'Iva per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica*

È stata reintrodotta la detrazione IRPEF dell'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. In particolare, spetta la **detrazione IRPEF del 50%** dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva relativa all'**acquisto di unità immobiliari** a destinazione residenziale, di **classe energetica A o B**, effettuato entro il 31.12.2023 e ceduto da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.

## *Bonus psicologo*

Viene riconosciuto anche per l'anno 2023 e per gli anni seguenti entro il limite massimo di 1.500 euro a persona.

# Bonus famiglie e giovani III

## *Sport Bonus*

Viene prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023 il credito d'imposta (Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato dall'art. 1, cc. 621-626 L. 145/2018 e s.m.i.

Il credito d'imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

## *Sponsorizzazioni sportive*

È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023, del credito d'imposta del 50% a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche; società sportive professionistiche; società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici.



**TAX**care

OTTIMIZZA IL TUO CARICO FISCALE

---

La finanziaria ha previsto che il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nelle misure di seguito elencate:

- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
- 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.

## ***Detrazioni edilizie e superbonus***

***Eccezione  
detrazione 110  
anche per spese  
2023.***

***La detrazione al  
110% con  
riguardo alle spese  
sostenute nell'anno  
2023 continua ad  
applicarsi:***

- agli **interventi su edifici da due a 4 unità con unico proprietario** per i quali, alla data del **25.11.2022**, risulta **effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata** (CILAS) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del Dl. 34/2020 e s.m.i. o con titolo abilitativo relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione richiesto entro il 31/12/21;
- agli **interventi effettuati dai condomini** per i quali: a) la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data **anteriore** alla data di entrata in vigore del Dl. 176/2022 e s.m.i., ovvero il **19.11.2022**. Inoltre è altresì richiesto che alla data del 31.12.2022 risulti **effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata** (CILA); b) la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti **adottata** in una data compresa **tra il 19.11.2022** e quella del **24.11.2022**. Inoltre è altresì richiesto che alla data del **25.11.2022** risulti **effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata** (CILA);
- agli **interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici** per i quali alla data del 31.12.2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
- Alle singole unità immobiliari se al 30/09/2022 sono stati effettuati e certificati almeno il 30% dei lavori. Possono godere del 110 solo le spese sostenute per lavori effettuati entro il 31/3/2023

- a) l'importo massimo detraibile nella misura del 50% del "*bonus mobili*" è aumentato a **8.000 euro per l'anno 2023** e rimane a 5.000 euro per l'anno 2024;
- b) La **detrazione al 75%** per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'**eliminazione di barriere architettoniche** è prorogata **fino al 31.12.2025.**

## ***Altre detrazioni***

---

## ***Obbligo certificazione SOA***

Un'importante novità con cui deve confrontarsi chi avvia i lavori nel 2023 è il nuovo obbligo, per i **lavori di importo superiore a 516.000 euro**, di chiedere alle imprese la **certificazione SOA**.

Sono previsti due step temporali:

- dal 1.01.2023 al 30.06.2023 le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori. In pratica, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali, dovrà essere affidata a imprese già in possesso dell'attestazione o che attestino la sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA.
- dal 1.07.2023 è previsto l'obbligo del possesso della certificazione.

Si precisa che tale obbligo non si applica ai lavori già in corso di esecuzione al 21.05.2022 e ai contratti di appalto stipulati in data anteriore al 21.05.2022.

---

## ***Agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte di un under 36***

L'agevolazione "prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023. L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni il cui ISEE non sia superiore a 40.000 euro.

L'agevolazione consiste:

- a) Nell'esenzione dalle imposte d'atto ovvero, imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale, e, per gli atti imponibili ad Iva, in un credito d'imposta pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- b) Nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

---

# Detrazione IRPEF dell'Iva per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica

È stata reintrodotta la detrazione IRPEF dell'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. In particolare, spetta la **detrazione IRPEF del 50%** da ripartire in 10 anni dell'importo corrisposto per il pagamento dell'**Iva** relativa all'**acquisto di unità immobiliari** a destinazione residenziale, di **classe energetica A o B**, effettuato entro il 31.12.2023.



**TAX**care

OTTIMIZZA IL TUO CARICO FISCALE

Le cryptoattività hanno fatto il loro ingresso nel Testo Unico delle Imposte Dirette, D.P.R. del 31 dicembre 1986, n. 917, grazie ai commi dal 126 al 147 della

La buona notizia è che l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate sull'inquadramento tributario delle criptovalute viene travolto. Finalmente si cambia, ecco come.

Il Legislatore ha introdotto una nuova lettera c-sexies all'art. 67, redditi diversi, con tassabilità, a partire dell'anno di imposta 2023, delle plusvalenze e degli altri proventi, derivanti dalle cryptoattività,

#### TESTO C SEXIES:

*«le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "crypto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.»*

#### **Cosa include il concetto di cryptoattività:**

È di immediata evidenza che il concetto di cryptoattività includa sia le valute virtuali, quali le criptovalute come il bitcoin, ethereum, e gli stablecoin (USD Tether, USD Coin), sia tutte le altre rappresentazioni digitali di valore o diritti che utilizzano la tecnologia di registro distribuito, costituendo una definizione a fini tributari quasi omninclusiva.

## **1. Plusvalenze o proventi derivante dalla cessione a titolo oneroso**

La cessione a titolo oneroso è riferibile solo ed esclusivamente alla conversione della cryptoattività in valuta a corso legale, con esclusione di altre transazioni.

La presenza della distinzione tra cessione a titolo oneroso dalla permuta, difatti, è indicativa di come sia stata necessaria una norma per attrarre a tassazione gli scambi crypto su crypto, con la logica conseguenza che fino al 31 dicembre 2022 gli stessi non avessero rilevanza tributaria.

## **2. Plusvalenza o proventi derivanti dalla permuta**

Il fatto generatore di imposta connesso alla permuta viene delimitato alle permutate tra cryptoattività che NON ABBIANO "uguali caratteristiche e funzioni".

Ciò pone l'interprete, stante la eterogeneità concettuale, nell'indeterminatezza dato che nessuna crypto attività è uguale alle altre. L'unica definizione ad oggi utilizzabile, prescindendo dalla banale ripartizione tra payment, security ed utility token, è rinvenibile nella MiCA, tra token autorizzati e il resto, comprendendo nella permuta anche la conversione all'interno dell'exchanger in valuta a corso legale ancorché "virtuale".

Le permutate all'interno della stessa categoria, non producono alcun evento rilevante a fini impositivi, mentre ogni permuta che esce dalla propria categoria, compresa quella effettuata in pagamento con la cessione di beni e la prestazione di servizi, costituisce un fatto generatore di imposta.

# FATTISPECIE IMPONIBILI

### **3. Proventi derivanti dalla detenzione**

L'altra novità è l'introduzione della tassazione degli altri proventi che possono pervenire dalla detenzione.

In tale caso residuale (e di chiusura del sistema) è di difficile individuazione il momento di percezione del reddito, poiché in alcune configurazioni l'utente è soggetto passivo senza che lo stesso abbia alcuna conoscenza dell'esistenza del provento.

La percezione dovrebbe essere quindi spostata al momento in cui il contribuente ne abbia la disponibilità rappresentata dal suo trasferimento a terzi.

### **4. Importo di rilevanza**

L'ultimo aspetto consiste nella fissazione di un limite di imponibilità fissato a euro 2.000, oltre il quale i differenziali positivi o negativi sono irrilevanti, compresi gli altri proventi..

Tale importo deve essere calcolato complessivamente per tutte le criptoattività e verificato nel suo ammontare.

**FATTISPECIE  
IMPONIBILI**

## Criptoattività e determinazione della plusvalenza

All'art. 68 del Tuir viene aggiunto un nuovo comma 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al periodo precedente sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a euro 2.000, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

### Nel caso di acquisto per successione,

si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

---

# La quantificazione della base imponibile su cui applicare la tassazione

Viene definita come confronto tra:

- (i) il corrispettivo percepito nel caso di cessione ovvero il valore normale di quelle permutate e
- (ii) il costo o valore di acquisto, con la precisazione che in caso di successione vale il valore definito o dichiarato in dichiarazione di successione e nel caso di donazione il costo per il donante.

La determinazione diviene complicata dato che l'onere di documentazione è a carico del contribuente, con elementi certi e precisi, che mal si adatta alle cryptoattività.

---

# Criptoattività e sistemi di determinazione

La norma prevede delle modifiche al decreto legislativo n. 461 del 1997 con l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento per i redditi derivanti dall'utilizzo di cryptoattività e con la possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 6 (cd. regime del risparmio amministrato) e dell'articolo 7 (cd. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, nonché la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

# NORMA TRANSITORIA

Il comma 127 della LEGGE 29 DICEMBRE 2022 n 197 prevede una norma "transitoria":

*Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto crypto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.*

Il significato di tale norma è di difficile comprensione, poiché appare come un tentativo di attrarre a tassazione le operazioni aventi ad oggetto cryptoattività in assenza di una norma, senza che la stessa possa essere norma interpretativa, norma qualificatrice o norma che introduce presunzione assoluta, peraltro su rapporti giuridici definiti: sarà la Giurisprudenza ad interpretare tale norma e la sua validità.

La norma pare cercare di evitare il contenzioso per tutti coloro che hanno versato sulla base degli orientamenti espressi in precedenza dell'Amministrazione Finanziaria, tentativo il cui successo sarà da verificare.

---

# Monitoraggio tributario e regolarizzazione

La legge, al comma 138 legge prevede una modifica all'art. 4 comma 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, sostituendo ovunque le parole "attività estere di natura finanziaria" con "attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività" ed introducendo l'obbligo di comunicazione nel monitoraggio tributario.

La decorrenza di tale norma è naturalmente per il periodo di imposta a partire dal 1° gennaio 2023, con la conseguenza che tale obbligo pare non dovuto per gli anni precedenti, nonostante le modifiche alle istruzioni dell'UNICO 2019 per l'anno di imposta 2018.

---

# E chi non ha dichiarato le cryptoattività detenute?

La norma prevede una forma di emersione, senza peraltro alcun scudo penale, con una Istanza da presentarsi secondo modalità disciplinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

I percorsi per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cryptoattività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 sono due:

- per coloro che non hanno realizzato redditi nel periodo indicato il contribuente sanerà, versando la misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate
- per coloro che hanno realizzato redditi nel periodo indicato il contribuente sanerà, versando la misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate e il 3,5% per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo.

In tale norma mancano i termini per la presentazione e per il pagamento, e conseguentemente, presumibilmente sarà oggetto di modifica; in ogni caso occorrerà dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite.

---

# Rivalutare il valore di acquisto

Al comma 133 si prevede la rideterminazione del valore delle cryptoattività, vale a dire la possibilità di rivalutare il valore di acquisto alla data del 1° gennaio 2023 di un importo pari al valore normale di tale data versando un'imposta sostitutiva del 14%, per ciascuna cryptoattività.

L'imposta dovrà essere versata entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione ovvero in tre rate e l'importo rideterminato non sarà valido per la quantificazione di eventuali minusvalenze.

La norma prevede che possa essere rivalutata ogni cryptoattività, facoltativamente: tale scelta appare riferita ad ogni singolo protocollo che può essere oggetto di rideterminazione con i seguenti limiti:

- non è possibile scegliere in tutto o in parte, ma l'intera quantità di cryptoattività detenuta al 1° gennaio 2023;
- il valore cui fare riferimento è il valore normale al 1° gennaio 2023, senza possibilità di utilizzo di un valore diverso, con la problematica, per le cessioni entro il 30 giugno 2023 di valutare tale impatto, potendo mitigare l'imposta sostitutiva fino al 14%.

---

La misura più contestata però è l'introduzione di un'imposta di bollo. Le nuove norme infatti introducono anche l'applicazione di un'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione del soggetto gestore. L'aliquota è stata determinata nel 2 per mille all'anno del valore delle crypto-attività.

Tale imposta di bollo può essere applicata solo a chi detiene criptovalute su wallet custodial italiani, mentre per chi le detiene su wallet custodial non italiani, o su wallet non-custodial, si applica semplicemente una tassa aggiuntiva dello 0,2% all'anno che spetta al possessore dichiarare.

# IMPOSTA DI BOLLO

# CONCLUSIONI

La norma, finalmente, pone delle basi per la tassazione delle cryptoattività: l'art. 23 della Costituzione è rispettato.

## Il problema si pone per:

- **anni precedenti al 31.12.2021:** Per tali anni occorrerà valutare ogni singola posizione per verificarne i rischi e gli impatti per poi selezionare la possibilità di regolarizzazione o di richieste di rimborsi per le imposte eventualmente pagate, soluzione peraltro già praticabile prima.
- **anno 2022:** Il 2022 costituisce un anno problematico, dato che non è prevista la possibilità di regolarizzazione. Occorrerà verificare la presenza di differenziali positivi e negativi per poter verificare la soluzione adatta, sempre nella possibilità di richiedere il rimborso e verificare la natura e la legittimità della norma transitoria "retroattiva".
- **primi sei mesi del 2023:** La possibilità di rivalutazione permetterà di affrancare le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno del 2023 con il pagamento del 14%.

---

CI SONO  
DOMANDE?



# Grazie

